

INL: Chiarimenti su provvedimento di sospensione a microimpresa



La
D
ir
ez
io
ne
C
en
tr
al
e
Co
or
di
na
me
nt
o
Gi
ur
id
ic
o,
de
ll
'I
sp
et
to
ra

to
Na
zi
on
al
e
de
l
La
vo
ro
(I
NL
) ,
ha
em
an
at
o
la
no
ta
n.
16
2
de
l
24
ge
nn
ai
o
20
23
,
co
n

la
qu
al
e
fo
rn
is
ce
al
cu
ni
ch
ia
ri
me
nt
i
in
me
ri
to
a
ll
a
po
ss
ib
il
it
à
di
p
ro
ce
de
re
al

l'
ad
oz
io
ne
di
un
p
ro
vv
ed
im
en
to
di
s
os
pe
ns
io
ne
n
ei
co
nf
ro
nt
i
di
un
a
im
pr
es
a
ch
e

oc
cu
pi
un
so
lo
di
pe
nd
en
te
"i
n
ne
ro
"
co
n
co
ns
eg
ue
nt
e
vi
ol
az
io
ne
p
re
ve
nz
io
ni
st
ic

a
re
la
ti
va
al
la
ma
nc
an
za
de
l
DV
R
e
de
ll
a
no
mi
na
de
l
RS
PP
.

I chiarimenti dell'Ispettorato del Lavoro

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, i provvedimenti di sospensione *“per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa”*.

Tale eccezione, la cui ratio risiede nella volontà del legislatore di escludere le c.d. microimprese dal campo di operatività del provvedimento di sospensione, è riferita

esplicitamente alle sole ipotesi di occupazione di lavoratori irregolari.

Ne consegue che tale esclusione non troverà applicazione qualora siano contestualmente evidenziate le gravi violazioni di natura prevenzionistica indicate nell'allegato 1 al D.Lgs. n. 81/2008 – ivi compresa la mancanza del DVR o della nomina del RSPP – da sole sufficienti a giustificare l'adozione del provvedimento cautelare.

Da ultimo si ricorda che, qualora invece non sia adottato il provvedimento di sospensione in applicazione della deroga in questione, come chiarito con circ. n. 3/2021, il personale ispettivo dovrà comunque imporre, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 14 cit., ulteriori e specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro, disponendo l'allontanamento del lavoratore sino alla completa regolarizzazione anche sotto il profilo prevenzionistico.